



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 51, 7 marzo 2008
Massima:	<p>E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11-nonies e 11-decies del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, sollevata dalla Regione Siciliana con riferimento all'art. 119, primo e quarto comma, della Costituzione e agli artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto regionale della Regione Siciliana), in quanto la regione non lamenta la lesione della propria autonomia finanziaria ma fa valere la circostanza di essere azionista della società di gestione aeroportuale.</p> <p>E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11- nonies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata. Ed invero come già rilevato dalla Consulta " il principale strumento che consente alle regioni di aver un ruolo nella determinazione del contenuto di alcuni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale è costituito dal sistema delle Conferenze. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11- undecies , comma 2, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturali, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata. Per le ipotesi in cui ricorra una "concorrenza di competenze", la Costituzione non prevede espressamente un criterio di composizione delle interferenze. In tal caso, il canone della "leale collaborazione" impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11- nonies , 11- decies , 11- undecies , 11- duodecies e 11- terdecies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in quanto tale disciplina violerebbe le competenze legislative regionali. La disciplina prevista dalle dette disposizioni, infatti, non è riferibile ad un unico ambito materiale in ragione della molteplicità degli oggetti e degli interessi perseguiti e può essere parzialmente ricondotta all'ambito della tutela della concorrenza, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), (quindi di competenza esclusiva dello Stato) ovvero attiene ai rapporti civilistici (materia anch'essa di competenza esclusiva dello Stato) agli aeroporti, (che rientrano nell'ambito della potestà legislativa concorrente) ma investe anche profili che attengono alla tutela della concorrenza (competenza</p>



	esclusiva dello Stato). Pertanto la disciplina non può essere interamente compresa nella materia delle «comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere» di cui all'art. 17 dello Statuto della Regione Siciliana.
NOTE:	

Redattore:

